



MAURO MALIZIA

GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

PROCEDURE • VIGILANZA ISPETTIVA • SANZIONI

Normativa di riferimento coordinata e commentata
e modulistica di prevenzione incendi



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Mauro Malizia

GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Ed. I (02-2021)

ISBN 13 978-88-277-0219-2

EAN 9 788827 702192

Collana **Manuali** (264)



Prima di attivare Software o WebApp inclusi prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI



ProntoGRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. – Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	13
1. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA PREVENZIONE INCENDI	"	17
1.1. Premessa	"	17
1.2. La competenza esclusiva dei vigili del fuoco sulla prevenzione incendi	"	17
1.3. Cenni storici sull'evoluzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....	"	19
1.4. Le norme tecniche di prevenzione incendi	"	23
1.4.1. Evoluzione delle norme di sicurezza antincendio	"	24
1.4.2. Regole tecniche cogenti e norme volontarie.....	"	24
1.4.3. Le regole tecniche orizzontali e verticali di prevenzione incendi.....	"	26
1.4.4. I criteri tecnici generali di prevenzione incendi	"	32
1.5. Le procedure di prevenzione incendi.....	"	33
1.5.1. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.....	"	33
1.5.2. Certificazioni antincendio e ruolo dei professionisti	"	34
1.5.3. Esito dei procedimenti in mancanza dei requisiti di sicurezza antincendio.....	"	34
2. IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI	"	36
2.1. Premessa	"	36
2.2. Introduzione della segnalazione certificata di inizio attività	"	36
2.3. Esigenze di innovazione, semplificazione e chiarezza	"	38
2.4. Il raccordo con gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)	"	38
2.4.1. La disciplina dei SUAP sui procedimenti di prevenzione incendi	"	39
2.4.2. Il procedimento automatizzato	"	41
2.4.3. Il procedimento ordinario	"	43
2.5. Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e il nuovo elenco delle «attività soggette».....	"	44
2.6. L'evoluzione nel tempo delle «attività soggette»	"	45

2.7.	Le principali innovazioni.....	p.	45
2.7.1.	Il principio di proporzionalità.....	"	45
2.7.2.	Differenziazione dei procedimenti	"	45
2.8.	I decreti collegati con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.....	"	46
2.9.	Possibilità di revisione dell'elenco delle attività soggette.....	"	47
2.10.	Disposizioni transitorie.....	"	48
2.10.1.	Il sistema delle tariffe nella fase transitoria.....	"	48
2.10.2.	Nuove attività introdotte tra quelle «soggette a controllo»	"	48
2.10.3.	Attività in possesso del certificato di prevenzione incendi.....	"	48
	2.10.3.1. Attività in possesso del certificato di prevenzione incendi una tantum.....	"	48
2.11.	Riepilogo delle norme di riferimento	"	49
3.	LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI	"	50
3.1.	La disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi e le modalità di presentazione delle istanze.....	"	50
3.2.	«Istanze» e «segnalazioni» del D.P.R. n. 151/2011	"	53
3.3.	Valutazione del progetto	"	53
3.3.1.	Modalità di presentazione.....	"	53
3.3.2.	Avvio del procedimento.....	"	54
3.3.3.	L'individuazione dei «responsabili».....	"	54
	3.3.3.1. Il responsabile del procedimento.....	"	55
	3.3.3.2. Il responsabile dell'istruttoria tecnica	"	55
	3.3.3.3. Il responsabile dell'adozione del provvedimento finale	"	55
3.3.4.	Documentazione incompleta	"	55
3.3.5.	Termini di conclusione	"	56
3.3.6.	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	"	56
3.3.7.	Documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione dei progetti	"	57
	3.3.7.1. La relazione tecnica.....	"	57
	3.3.7.2. Gli elaborati grafici.....	"	59
	3.3.7.3. Modifiche di attività esistenti	"	59
	3.3.7.4. Utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.....	"	60
3.3.8.	Prevenzione incendi e legge 7 agosto 1990, n. 241	"	60
	3.3.8.1. Corretta individuazione del «responsabile del procedimento»	"	60
	3.3.8.2. Corretta «comunicazione dell'avvio del procedimento».....	"	63

	3.3.8.3.	Modalità di adozione del provvedimento finale	p.	64
	3.3.8.4.	Il rapporto tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'adozione del provvedimento finale	"	64
3.4.		Segnalazione certificata di inizio attività	"	65
	3.4.1.	Modalità di presentazione e documentazione tecnica da allegare	"	65
	3.4.2.	Modifiche dell'attività con «non aggravio di rischio»	"	66
	3.4.3.	Adempimenti del Comando	"	67
	3.4.4.	Presentazione tramite posta elettronica certificata	"	67
	3.4.5.	Effettuazione delle visite tecniche	"	67
	3.4.6.	Verbale di visita tecnica	"	68
	3.4.7.	Presentazione della SCIA per parti di attività	"	68
	3.4.8.	Carenza dei requisiti a seguito di sopralluogo	"	69
	3.4.9.	Comunicazioni al sindaco e al prefetto	"	70
	3.4.10.	Controlli di prevenzione incendi con esito negativo	"	70
	3.4.11.	Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ..	"	71
	3.4.12.	Esempi di procedure non in linea con i principi di semplificazione	"	75
3.5.		Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio	"	76
	3.5.1.	Modalità di presentazione	"	76
	3.5.2.	Adempimenti del Comando	"	77
	3.5.3.	Attestazione tardiva di rinnovo periodico di conformità antincendio	"	77
	3.5.4.	Esempi di procedure non in linea con i principi di semplificazione	"	78
3.6.		Richiesta di deroga	"	79
	3.6.1.	Modalità di presentazione	"	79
	3.6.2.	Adempimenti del Comando e della Direzione regionale	"	80
	3.6.3.	Criteri di ammissibilità	"	80
	3.6.4.	Il Codice di prevenzione incendi e la procedura di deroga	"	80
3.7.		Nulla osta di fattibilità	"	81
	3.7.1.	Modalità di presentazione	"	81
3.8.		Verifica in corso d'opera	"	82
	3.8.1.	Modalità di presentazione e documentazione tecnica da allegare	"	82
3.9.		Voltura	"	82
	3.9.1.	Modalità di presentazione e documentazione tecnica da allegare	"	82
3.10.		Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei vigili del fuoco	"	83
	3.10.1.	Valutazione del progetto	"	83

3.10.2.	Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria C ...	p.	84
3.10.3.	Vigilanza ispettiva	"	85
3.10.4.	Controlli sulle attestazioni di rinnovo periodico	"	85
3.10.5.	Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria A e B.....	"	86
4.	L'ASSEVERAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI CATEGORIA A	"	88
4.1.	Premessa	"	88
4.2.	I riferimenti normativi per l'asseverazione delle attività di categoria A	"	89
4.2.1.	Attività n. 3b.....	"	91
4.2.2.	Attività n. 4b.....	"	91
4.2.3.	Attività n. 6.....	"	91
4.2.4.	Attività n. 12.....	"	92
4.2.5.	Attività n. 13a.....	"	92
4.2.6.	Attività n. 15.....	"	92
4.2.7.	Attività n. 41.....	"	93
4.2.8.	Attività n. 49.....	"	93
4.2.9.	Attività n. 66.....	"	93
4.2.10.	Attività n. 67.....	"	94
4.2.11.	Attività n. 68.....	"	94
4.2.11.1.	Strutture sanitarie	"	94
4.2.11.2.	Ambulatori.....	"	94
4.2.12.	Attività n. 69.....	"	94
4.2.13.	Attività n. 71.....	"	95
4.2.14.	Attività n. 74.....	"	95
4.2.15.	Attività n. 75.....	"	96
4.2.16.	Attività n. 77.....	"	96
4.2.17.	Attività n. 80.....	"	96
4.2.17.1.	Gallerie stradali	"	96
4.2.17.2.	Gallerie ferroviarie	"	98
5.	L'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO	"	99
5.1.	Premessa	"	99
5.2.	Il D.M. 9 maggio 2007	"	101
5.2.1.	Istanze e segnalazioni con l'approccio ingegneristico	"	102
5.2.1.1.	Valutazione del progetto	"	102
5.2.1.2.	Segnalazione certificata di inizio attività.....	"	102
5.2.1.3.	Domanda di deroga	"	103
5.2.1.4.	Il sistema di gestione della sicurezza antincendio...	"	103

5.3.	L'ingegneria della sicurezza antincendio nel Codice di prevenzione incendi.....	p.	104
5.3.1.	Fasi della metodologia.....	"	105
5.3.2.	Analisi preliminare (prima fase).....	"	106
5.3.2.1.	Definizione del progetto.....	"	106
5.3.2.2.	Identificazione degli obiettivi di sicurezza.....	"	106
5.3.2.3.	Definizione delle soglie di prestazione.....	"	106
5.3.2.4.	Individuazione degli scenari di incendio di progetto.....	"	107
5.3.3.	Analisi quantitativa (seconda fase).....	"	107
5.3.3.1.	Elaborazione delle soluzioni progettuali.....	"	107
5.3.3.2.	Valutazione delle soluzioni progettuali.....	"	107
5.3.3.3.	Selezione delle soluzioni progettuali idonee.....	"	107
5.3.4.	Documentazione di progetto.....	"	108
5.3.4.1.	Sommario tecnico.....	"	108
5.3.4.2.	Relazione tecnica.....	"	108
5.3.4.3.	Requisiti aggiuntivi per la gestione sicurezza antincendio.....	"	109
6.	LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	"	110
6.1.	Premessa.....	"	110
6.2.	La direttiva Seveso III e il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.....	"	111
6.3.	Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.....	"	111
6.4.	Le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.....	"	113
6.4.1.	Rapporto di sicurezza preliminare.....	"	114
6.4.2.	Rapporto di sicurezza definitivo.....	"	115
6.4.3.	Riesame del rapporto di sicurezza.....	"	117
6.4.4.	Modifiche senza aggravio di rischio.....	"	118
6.4.4.1.	Modifiche alle attività individuabili come impianti o depositi.....	"	119
6.4.4.2.	Modifiche alle attività non individuabili come impianti o depositi.....	"	120
6.4.5.	Deroghe al rispetto della normativa antincendio.....	"	121
7.	LE MODIFICHE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI	"	123
7.1.	Premessa.....	"	123
7.2.	Le tipologie di modifiche.....	"	123
7.3.	Le modifiche alle attività esistenti.....	"	125
7.4.	La precedente disciplina.....	"	129
7.5.	Esempi.....	"	130

7.5.1.	Impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette	p.	130
7.5.2.	Impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette	"	131
7.5.3.	Impianti per la produzione di calore	"	132
7.5.4.	Modifiche sostanziali		
	nelle regole tecniche di prevenzione incendi	"	133
7.5.4.1.	Edifici e/o locali destinati ad uffici	"	134
7.5.4.2.	Attività commerciali	"	134
7.5.4.3.	Edifici di civile abitazione	"	134
7.5.4.4.	Scuole	"	134
7.5.4.5.	Attività ricettive turistico alberghiere	"	134
7.5.4.6.	Locali di intrattenimento		
	e di pubblico spettacolo	"	135
7.5.4.7.	Strutture sanitarie	"	135
8.	LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI	"	136
8.1.	Premessa	"	136
8.2.	Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni	"	137
8.2.1.	Istanze e segnalazioni	"	137
8.2.2.	Dichiarazioni e certificazioni	"	138
8.3.	Imposta di bollo e versamenti	"	139
8.4.	Responsabilità di titolari e professionisti	"	140
8.5.	I modelli	"	140
8.6.	Valutazione del progetto	"	141
8.6.1.	Domanda di valutazione del progetto	"	141
8.7.	Segnalazione certificata di inizio attività	"	143
8.7.1.	Segnalazione certificata di inizio attività	"	143
8.7.2.	Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio	"	144
8.7.3.	Segnalazione certificata		
	di inizio attività (depositi di GPL)	"	146
8.7.4.	Attestazione ai fini		
	della sicurezza antincendio (depositi di GPL)	"	146
8.7.5.	Certificazione di resistenza al fuoco	"	147
8.7.6.	Dichiarazione inerente i prodotti impiegati	"	148
8.7.7.	Chiarimenti sull'uso della modulistica		
	in materia di resistenza al fuoco	"	150
8.7.8.	Dichiarazione di corretta		
	installazione e funzionamento dell'impianto	"	152
8.7.9.	Certificazione di rispondenza		
	e di corretto funzionamento dell'impianto	"	154
8.7.10.	Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio	"	154
8.7.11.	Dichiarazione di installazione per depositi di GPL	"	155

8.8.	Rinnovo periodico di conformità antincendio	p. 155
8.8.1.	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.....	" 155
8.8.2.	Asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico	" 156
8.8.3.	Attestazione di rinnovo periodico (per depositi di GPL)	" 157
8.8.4.	Dichiarazione di avvenuta manutenzione (per depositi di GPL)	" 157
8.9.	Deroga	" 157
8.9.1.	Istanza di deroga.....	" 157
8.10.	Nulla osta di fattibilità	" 158
8.10.1.	Richiesta di nulla osta di fattibilità	" 158
8.11.	Verifica in corso d'opera.....	" 159
8.11.1.	Richiesta di verifiche in corso d'opera	" 159
8.12.	Voltura.....	" 160
8.12.1.	Dichiarazione per voltura	" 160
9.	LE AUTORIZZAZIONI DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO	" 163
9.1.	Premessa	" 163
9.2.	Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii.	" 164
9.3.	Corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di prevenzione incendi.....	" 165
9.4.	L'aggiornamento dei programmi alla luce del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.....	" 166
9.4.1.	Legislazione in materia di prevenzione incendi	" 167
9.4.2.	Fisica e chimica dell'incendio	" 167
9.4.3.	La progettazione antincendio.....	" 168
9.4.4.	La progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi	" 168
9.4.5.	Procedure di prevenzione incendi.....	" 170
9.4.6.	Approccio ingegneristico.....	" 170
9.4.7.	Progettazione – Attività di tipo civile.....	" 171
9.4.8.	Progettazione – Attività produttive/industriali	" 171
9.4.9.	Attività a rischio di incidente rilevante.....	" 172
9.4.10.	Visite presso una attività soggetta	" 172
10.	LA VIGILANZA ISPETTIVA	" 173
10.1.	Premessa	" 173
10.2.	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.....	" 175

10.3. I controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006.....	p. 176
11. LE SANZIONI PENALI.....	" 177
11.1. Premessa	" 177
11.2. Rilievo penale dell'omessa richiesta o rinnovo del certificato di prevenzione incendi.....	" 177
11.3. Ipotesi di reato per omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo.....	" 180
11.4. Principali disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi	" 182
11.4.1. Codice penale	" 184
11.4.2. Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso	" 186
11.4.3. Funzioni e compiti dei vigili del fuoco.....	" 187
11.4.4. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa.....	" 187
11.4.5. Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	" 187
12. LA DISCIPLINA SANZIONATORIA	
IN MATERIA DI LAVORO	" 188
12.1. Premessa	" 188
12.2. La disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758	" 188
12.2.1. Dettagli della procedura.....	" 189
12.3. Le competenze dei vigili del fuoco e i rapporti con gli altri organi di PG.....	" 190
12.4. Responsabilità dei datori di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.....	" 191
12.5. Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza	" 192
12.6. Disposizioni penali e sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.....	" 192
12.6.1. Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti.....	" 193
12.6.1.1. Principi comuni	" 193
12.6.1.2. Luoghi di lavoro	" 194
12.6.1.3. Impianti e apparecchiature elettriche.....	" 194
12.6.1.4. Cantieri temporanei o mobili.....	" 195
12.6.1.5. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.....	" 195
12.6.1.6. Protezione da atmosfere esplosive	" 195

12.6.2.	Sanzioni per i preposti	p.	207
12.6.3.	Sanzioni per i lavoratori	"	208
12.6.4.	Sanzioni per i progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori.....	"	210
13.	L'ELENCO DELLE «ATTIVITÀ SOGGETTE»	"	212
13.1.	Premessa	"	212
13.2.	Criteri per l'individuazione delle nuove «attività soggette».....	"	213
13.3.	Le modifiche introdotte dall'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.....	"	216
13.4.	Chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette.....	"	228
13.5.	Richiami e rinvii alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982.....	"	238
14.	CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	240
14.1.	Contenuti della WebApp.....	"	240
14.1.1.	Elenco della normativa di riferimento riportata nella WebApp.....	"	240
14.1.2.	Elenco della modulistica di prevenzione incendi riportata nella WebApp.....	"	251
14.2.	Requisiti hardware e software	"	252
14.3.	Attivazione della WebApp.....	"	252
14.4.	Assistenza tecnica sui prodotti Grafill	"	252

INTRODUZIONE

La prevenzione incendi è una materia in continuo aggiornamento la quale, in Italia, è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Essa è diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza o a limitare le conseguenze di un incendio e degli eventi ad esso connessi.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è stata notevolmente modificata, da ultimo, con l'emanazione del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, recante *«Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»*, entrato in vigore il 7 ottobre 2011.

Tale provvedimento, unitamente al D.M. 7 agosto 2012, ha semplificato notevolmente gli adempimenti amministrativi sui cittadini secondo i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'attività, eliminazione di autorizzazioni, estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni, certificazioni rilasciate da tecnici abilitati e professionisti antincendio, informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative.

Nell'ambito delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, il nuovo regolamento ha tenuto conto dell'introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività e della normativa sullo Sportello unico per le attività produttive, prevedendo specifiche modalità di raccordo con le disposizioni del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante *«Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*.

Una necessità molto sentita da parte degli operatori del settore è quella della uniformità dell'applicazione di norme e procedimenti. Infatti, le procedure di prevenzione incendi dovrebbero essere adottate secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, ciò non sempre si verifica, come spesso viene evidenziato da tecnici e professionisti antincendio che operano su province diverse.

Nei capitoli che seguono si cerca di fornire le interpretazioni ritenute più aderenti alla ratio del regolamento ponendo l'attenzione anche su alcuni esempi di procedure che po-

trebbero non essere in linea con i principi di speditezza e semplificazione voluti dalla nuova regolamentazione in materia.

In tale ottica sono esaminate le numerose direttive ministeriali emanate per favorire l'adozione di criteri uniformi nell'applicazione di norme sia tecniche che procedurali, i cui principi possono fornire utili elementi di valutazione anche ai professionisti esterni.

Nei capitoli che seguono vengono sviluppati tutti i vari aspetti riguardanti la materia della prevenzione incendi nel suo complesso, in particolare:

- La legislazione in materia prevenzione incendi, con la disamina dei vari atti come leggi, decreti legislativi, decreti del presidente della repubblica, decreti ministeriali, circolari ministeriali o anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti riferiti a casi specifici le quali, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi. Si porrà l'attenzione sul corretto significato dei termini «regole tecniche» cogenti e «norme» volontarie, i quali spesso, nella dizione comune sono utilizzati indistintamente. È di particolare importanza per il professionista avere il quadro preciso delle disposizioni regolamentari cogenti verso la quale è obbligatorio conformarsi per una determinata attività. A tal fine sono elencate per ciascun argomento o attività del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, le «regole tecniche» di prevenzione incendi applicabili, di tipo «orizzontale» o «verticale».
- Gli aspetti innovativi introdotti dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e al D.M. 7 agosto 2012, con la disamina approfondita di tutte le procedure e le modalità di presentazione delle istanze previste dalla nuova regolamentazione.
- La metodologia riguardante «l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» o «ingegneria della sicurezza antincendio», dalla sua introduzione in Italia con il D.M. 9 maggio 2007 fino al suo inserimento nella Sezione M del «Codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015. Quest'ultimo, con la sostituzione l'allegato 1 operata dal D.M. 18 ottobre 2019, è stato oggetto di significative modifiche che hanno interessato anche le modalità di utilizzo dell'ingegneria della sicurezza antincendio, con l'estensione della rosa dei metodi per la progettazione della sicurezza impiegabili da parte del professionista antincendio per la verifica delle soluzioni alternative, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
- Le attività a rischio di incidente rilevante di cui alla direttiva 2012/18/UE (cd. «Seveso III») recepita in Italia dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, con particolare riferimento alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore previste dall'allegato L del D.Lgs. n. 105/2015.
- Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni ponendo l'attenzione sulle procedure, i programmi aggiornati e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno e per l'autorizzazione a rilasciare specifiche certificazioni in materia di prevenzione incendi.

- La modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare.
- Gli argomenti relativi alla vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi e la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Sono approfondite varie tematiche, talvolta anche controverse, connesse con fatti di rilevanza penale come, ad esempio, l'omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o la presentazione tardiva dell'attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio. Sono elencate le varie disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi, che possono essere riferite indifferentemente alle attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, così come alle attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Infine, appositi capitoli di approfondimento sono dedicati all'elenco delle «attività soggette», alla gestione delle modifiche delle attività esistenti e alle modalità di asseverazione per le attività di categoria A del D.P.R. n. 151/2011, con la raccolta delle disposizioni aggiornate a cui fare riferimento per l'asseverazione stessa, individuate tra i decreti e le circolari in vigore.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA PREVENZIONE INCENDI

1.1. Premessa

Come stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*» (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 – S.O. n. 83), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale.

In Italia, a differenza della gran parte degli altri Paesi, sia il servizio di soccorso in caso di incendio, sia la predisposizione delle norme tecniche di prevenzione incendi, sia la verifica del rispetto delle norme stesse sono demandate ad un'unica struttura, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1.2. La competenza esclusiva dei vigili del fuoco sulla prevenzione incendi

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, è un provvedimento, che operando nella logica della semplificazione e della delegificazione, ha riordinato ed aggiornato le disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile. Nell'ambito di tale provvedimento, la prevenzione incendi è trattata al Capo III, dagli artt. 13 a 23.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*», richiama invece la funzione della prevenzione incendi e la relativa competenza esclusiva dei vigili del fuoco agli artt. 14 e 46. In particolare, l'art. 46 stabilisce, al comma 1, che «*la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente*».

¹ Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 è stato modificato prima dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), entrato in vigore l'8 luglio 2017 e successivamente dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (G.U. n. 258 del 6 novembre 2018 – S.O. n. 52), entrato in vigore il 21 novembre 2018.

Analoga definizione della prevenzione incendi è riportata all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ove, oltre alla descrizione di cui sopra, è specificato che i citati obiettivi di sicurezza e tutela della vita umana, dei beni e dell'ambiente sono perseguiti attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Il successivo comma 2 evidenzia la rilevanza interdisciplinare della prevenzione incendi, che si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, compresi i settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 139/2006, al comma 1, stabilisce che la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che la esercita attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi era già contenuto nell'art. 22² della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante *«Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi»*. Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'adozione di norme regolamentari³, in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi. Il parere reso dalla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato sul D.Lgs. n. 139/2006, conferma tale orientamento ritenendo che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad *«assicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale»*.

Il comma 2, dell'art. 14, del D.Lgs. n. 139/2006, indica che la prevenzione incendi comprende numerose attività, tra le quali, inserita alla lettera l), *«la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi»*.

La competenza esclusiva dei vigili del fuoco sulla prevenzione incendi è ribadita anche nell'ultimo periodo, del comma 2, dell'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008, ove è precisato che *«in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 (del D.Lgs. n. 81/2008) trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»*.

² Articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570: *«Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso...»*.

³ Cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi Parere n. 177/04 del 26 gennaio 2004 e Parere n. 3068/03 del 9 settembre 2003.

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

2.1. Premessa

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi emanato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2011, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale provvedimento, emanato a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo secondo i seguenti principi:

- proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
- eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.;
- estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni, certificazioni rilasciate da tecnici abilitati e professionisti antincendio;
- informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il nuovo regolamento tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività e della normativa sullo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante «*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*» (G.U. n. 229 del 30/09/2010 – S.O. n. 227). Inoltre, tiene conto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l'individuazione delle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

2.2. Introduzione della segnalazione certificata di inizio attività

Come riportato nelle definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per SCIA si intende la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 49, comma 4-*bis*, del D.L. 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere e) e f), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., come sostituito con art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione di alcuni casi o atti, i quali comunque non riguardano l'attività amministrativa di prevenzione incendi di competenza dei Comandi provinciali vigili del fuoco.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, i quali sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica, nel qual caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita a provvedere prescrivendo le misure necessarie da attuare con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il suindicato termine fissato per l'adozione delle misure necessarie, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.

LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

3.1. La disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi e le modalità di presentazione delle istanze

Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ha previsto all'art. 2, comma 7, che, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione da allegare, sarebbero state disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'interno. A tal fine, a distanza di circa un anno dalla pubblicazione del regolamento, è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012, recante «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*» (G.U. n. 201 del 29 agosto 2012), entrato in vigore il 27 novembre 2012.

Il decreto ha abrogato il D.M. 7 maggio 1998 che fino ad allora, anche in via transitoria dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, continuava a regolamentare le modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi.

Pur mantenendo la stessa impostazione, il nuovo provvedimento ha aggiornato la tipologia di documentazione da presentare, prevedendo tra le altre cose:

- l'introduzione di un nuovo codice di «sottoclassificazione» delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (elenco di cui all'allegato III);
- l'indicazione per individuare, pur in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette alla presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (elenco di cui all'allegato IV);
- la documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione dei progetti e le certificazioni e dichiarazioni da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività, (elenchi di cui agli allegati I e II);
- le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi rientranti o non rientranti nell'ambito nella disciplina degli sportelli unici per le attività produttive;
- l'introduzione della dichiarazione per voltura, non citata nel regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, con il quale il nuovo responsabile comunica formalmente il subentro nell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Una delle principali novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2012, è rappresentata dall'introduzione di un codice di «sottoclassificazione» che si è reso necessario per individuare in modo univoco una determinata attività. Infatti, l'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 aveva determinato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi suddividendole nelle categorie A, B o C e inserendo sotto le stesse voci, anche tipologie di attività diverse.

A titolo di esempio:

- l'attività n. 66 oltre alla suddivisione in categorie A, B e C, comprende sia gli alberghi sia le strutture turistico ricettive nell'aria aperta come campeggi e villaggi turistici;
- l'attività n. 67 comprende sia le scuole sia gli asili nido;
- analogamente, l'attività n. 68 comprende sia le strutture ospedaliere sia quelle ambulatoriali;
- l'attività n. 75 comprende sia le autorimesse, sia il ricovero di natanti ed aeromobili sia i depositi di mezzi rotabili, ecc..

Per esaminare più nel dettaglio la necessità di introdurre tale sistema di sottoclassificazione, prendiamo in considerazione l'attività n. 4 «*Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³; b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³*».

Tabella 3.1. Attività n. 4 secondo l'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

N.	Attività	Categoria A	Categoria B	Categoria C
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ ;		fino a 2 m ³ ;	oltre i 2 m ³ ;
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³ .	Depositi di GPL fino a 5 m ³ .	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ ; Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³ .	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ ; Depositi di GPL oltre i 13 m ³ .

Questa è suddivisa nelle categorie A, B e C dell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, in base al tipo di gas alla capacità dei depositi, che non risulta però sufficiente per individuare esattamente l'attività nel suo complesso. Infatti, una definizione desunta dall'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 del tipo «4bB», già di per sé ambigua e poco chiara, non sarebbe stata idonea a definire in modo univoco l'attività che si vuole prendere in considerazione in quanto avrebbe ricompreso sia i depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³, sia i depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m³. Più nel dettaglio, come si può vedere dalla tabella 3.1, nella categoria 4B sono ricompresi allo stesso modo:

- i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi compressi per capacità geometrica fino a 2 m³;
- i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi diversi dal GPL fino a 5 m³;
- i depositi di GPL in serbatoi fissi da 5 m³ fino a 13 m³;

L'ASSEVERAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI CATEGORIA A

4.1. Premessa

Come si è detto, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle tre categorie A, B e C, in relazione alla loro complessità sotto il profilo antincendio e tenendo conto di dimensioni, settore, esistenza di regole tecniche, sicurezza, stabilendo una differenziazione degli adempimenti procedurali.

Per le attività di categoria A non deve essere richiesto l'esame progetto e inoltre i sopralluoghi da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il richiedente può richiedere copia del verbale di visita tecnica. Tali attività, che possono comprendere impianti, strutture, edifici, locali, ecc., sono caratterizzate da un limitato livello di complessità e in genere dotate di regole tecniche di prevenzione incendi.

Tuttavia, possono verificarsi casi di attività in categoria A non dotate di specifica «regola tecnica», come ad esempio quelle riportate nel seguente elenco, non esaustivo:

- **n. 12/A:** (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m³ e 9 m³), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 come ad esempio gli oli di derivazione vegetale o animale;
- **n. 41/A:** (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti) non soggetti al D.M. 19 agosto 1996, come ad esempio teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive senza presenza di pubblico;
- **49/A:** (Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW) non soggetti al D.M. 13 luglio 2011 come ad esempio i gruppi elettrogeni inseriti in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio e installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura;
- **n. 66/A:** (Alberghi, pensioni, motel, ... studentati, ... case per ferie, con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto), non soggetti al D.M. 9 aprile 1994, come ad esempio gli «studentati» o le «case per ferie» in quanto non inserite nell'elenco di cui al punto 1 della regola tecnica;
- **n. 68/A:** (Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto), non soggetti al D.M. 18 settembre 2002;
- **n. 69/A:** (Locali adibiti ad esposizione ... con superficie lorda tra 400 m² e 600 m²), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010, come ad esempio i musei, le gallerie, ecc.;

- **n. 74/A:** (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 8 novembre 2019, come ad esempio impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, ecc..

4.2. I riferimenti normativi per l'asseverazione delle attività di categoria A

Poiché risulta necessario per il tecnico abilitato poter disporre di riferimenti certi per redigere l'asseverazione attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi, per le attività di categoria A, per le quali a differenza delle attività di categoria B o C non è prevista l'acquisizione del parere di conformità sul progetto, con lettera circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012 sono stati forniti chiarimenti al riguardo.

Nella tabella 4.1 è riportato l'elenco di tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, di categoria A.

Tabella 4.1. *Elenco delle attività soggette di categoria A di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011*

n.	Attività	Categoria A
3b	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL fino a 300 kg
4b	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³ .	Depositi di GPL fino a 5 m ³
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa.	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ .	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³
13a	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto d'infiammabilità superiore a 65 °C
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³ .	fino a 10 m ³
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.	fino a 25 persone presenti
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW

[segue]

L'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

5.1. Premessa

L'ingegneria della sicurezza antincendio è una disciplina complessa, che si propone di affrontare con metodi scientifici il problema della scelta delle misure di sicurezza più adeguate e finalizzate alla protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio. È possibile trovare terminologie diverse nei vari documenti per riferirsi a questa materia. Ad esempio, oltre al termine di «ingegneria della sicurezza antincendio» utilizzato nel Codice di prevenzione incendi al Capitolo M.1 dell'allegato al D.M. 3 agosto 2015, nelle prime direttive ministeriali impartite sull'argomento con il D.M. 9 maggio 2007 al fine di disciplinare ed uniformare le modalità di impiego del processo prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi, è stata utilizzato il termine «approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio». Ancora, è possibile riferirsi alla stessa materia utilizzando termini come: «*fire safety engineering – FSE*», «approccio performance based», «approccio prestazionale», «metodo prestazionale», «progettazione antincendio prestazionale», «progettazione prestazionale», ecc..

Per quanto concerne una definizione più rigorosa occorre riferirsi al rapporto tecnico internazionale ISO/TR 13387 (*Fire Safety Engineering*) edizione ottobre 1999, adottata a livello nazionale, in lingua italiana, con l'edizione maggio 2008. Successivamente tale definizione, nelle sue linee generali, è stata ripresa all'art.1, lettera *d*), del D.M. 7 agosto 2012 e successivamente al punto G.1.21 del Codice di prevenzione incendi, che al comma 1 recita: «*Ingegneria della sicurezza antincendio (metodo prestazionale; fire safety engineering, FSE): applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare entro livelli prestabiliti le conseguenze dell'incendio, secondo le indicazioni del capitolo M.1*».

Dalla lettura della definizione si possono desumere quelle che sono le caratteristiche principali dell'ingegneria della sicurezza antincendio, la quale non si occupa di verificare il rispetto di una norma o di una probabilità di accadimento.

La procedura è articolata nel definire lo scopo del progetto e l'obiettivo da conseguire e quindi effettuare la verifica sulla rispondenza dei requisiti stabiliti.

Si tratta pertanto di una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio. In particolare, per determinati scenari di incendio di progetto, gli effetti dell'incendio sono

quantificati e il livello di sicurezza antincendio valutato rispetto a soglie prestazionali pre-stabilite (*temperatura, visibilità, altezza dello strato libero da fumo ...*).

I codici prescrittivi sono in genere più semplici da utilizzare sia per i progettisti, sia per i verificatori (*organi di controllo*). In tal caso le norme impongono il rispetto di requisiti minimi di sicurezza attraverso l'adozione di misure prescrittive a seguito di una valutazione del rischio effettuata dal legislatore. Pertanto l'approccio prescrittivo che è posto alla base della predisposizione delle tradizionali regole tecniche di prevenzione incendi che negli ultimi anni sono stati assunti a riferimento cogente per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, presenta sicuri vantaggi derivanti dalla semplicità di applicazione.

Per contro però si può notare che si tratta di un approccio rigido il quale, non consentendo una valutazione quantitativa del grado di sicurezza, può presentare notevoli vincoli e limitazioni soprattutto nella progettazione di opere complesse, come ad esempio quelle connesse con soluzioni architettoniche innovative, o nell'adeguamento di edifici di interesse artistico, storico o in genere sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ove spesso risulta molto difficile assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni previste.

Al contrario dei metodi prescrittivi, la progettazione con l'approccio prestazionale presuppone il possesso di maggiori competenze sia da parte dei progettisti sia dei verificatori chiamati all'attività di controllo e vigilanza.

La *fire safety engineering* consente di progettare superando i tradizionali metodi prescrittivi previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi. L'analisi è più mirata e consente di ottenere risultati più aderenti alla realtà, commisurando le misure di protezione antincendio alle reali necessità. In tal modo sono possibili, tra le altre cose, risparmi sui costi degli interventi di prevenzione incendi, con la possibilità di valutare l'effetto sulla sicurezza complessiva delle singole misure previste. Consente una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio rispetto a pre-stabilite soglie prestazionali e con riferimento a ipotizzati scenari d'incendio ritenuti credibili.

È possibile quindi individuare soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte dalle regole tecniche di prevenzione incendi tradizionali, esaltando il ruolo del professionista nella ricerca di ipotesi e soluzioni oggettive e fondate sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, con specifico riferimento agli obiettivi di sicurezza antincendio che si intendono perseguire nell'ambito della strategia antincendio.

Come si è detto, l'uso dello strumento prestazionale può essere maggiormente valorizzato soprattutto nei confronti degli insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, ad edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva come quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, per i quali risulta difficilmente applicabile i rigidi e tradizionali metodi prescrittivi. Si può utilizzare sia in fase di *pre flashover*, ove sono preminenti le problematiche di salvaguardia della vita umana, sia di *post flashover*, in cui assumono maggiore importanza le tematiche connesse con la stabilità strutturale.

LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

6.1. Premessa

La direttiva 2012/18/UE (cd. «*Seveso III*») sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è stata emanata il 4 luglio 2012 e ha sostituito, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE e 2003/105/CE (cd. «*Seveso II*»), recepite in Italia con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, successivamente modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 48.

La citata direttiva 2012/18/UE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*», coordinato con le modifiche introdotte dai seguenti decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), come previsto dall'art. 32:

- D.M. n. 148 del 1° luglio 2016, recante «*Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 105/2015*», che ha sostituito l'allegato A.
- D.M. n. 138 del 6 giugno 2016, recante «*Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. 105/2015*», che ha sostituito l'allegato F.
- D.M. 29 settembre 2016, n. 200, recante «*Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del D.Lgs. n. 105/2015*», che ha sostituito l'allegato G.

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di rischi di incidenti rilevanti si è reso necessario principalmente per adeguare la disciplina al cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (*GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

Una novità molto positiva e rappresentata dal fatto che il provvedimento può ritenersi completo, consentendo di disporre sin da subito, a differenza delle precedenti disposizioni emanati in materia di rischi di incidenti rilevanti, di un «testo unico». Il decreto definisce, infatti, ogni aspetto relativo alle disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti con-

nessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, senza la necessità di fare ricorso a successivi provvedimenti attuativi in quanto il testo comprende tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). In tal modo si è evitato il rimando a successivi decreti attuativi, che invece erano stati previsti dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, con molti provvedimenti emanati a distanza di tempo o addirittura che sono risultati mai emanati.

6.2. La direttiva Seveso III e il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

Con la dizione «Seveso III» si intende la direttiva 2012/18/UE, la quale è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Tale decreto contiene 17 allegati di cui sei numerici (dal numero 1 al 6) previsti dalla direttiva europea, e undici letterali (dalla lettera A alla M) previsti dal citato decreto italiano di recepimento, in aggiunta ai precedenti. In questi ultimi sono stabiliti criteri, procedure, linee guida, regolamenti, linee di indirizzo, ecc., sui vari argomenti trattati nei vari articoli, che evitano, come si è detto, il ricorso a successivi decreti attuativi. In base ai quantitativi limite di sostanze pericolose previste ai fini dell'assoggettabilità, sono definiti gli stabilimenti di «soglia inferiore» e di «soglia superiore».

Relativamente agli adempimenti di prevenzione incendi per le attività soggette a controllo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, il D.Lgs. n. 105/2015, ha fissato con l'allegato L, ai sensi dell'art. 31 del decreto, le procedure semplificate per gli stabilimenti di soglia superiore, in sostituzione delle precedenti stabilite con il D.M. 19 marzo 2001. In generale, il decreto stabilisce che i procedimenti di prevenzione incendi costituiscono un sotto procedimento dell'istruttoria sul rapporto di sicurezza. Nell'ottica della semplificazione, ad esempio, la presentazione del rapporto di sicurezza definitivo equivale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi, inizialmente erano state escluse dall'applicazione del D.P.R. n. 151/2011 le attività industriali a rischio d'incidente rilevante di cui all'art. 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m. (cd. «*Seveso II*»). Successivamente, con l'art. 8 comma 7 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di «soglia superiore».

Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (cd. «*Seveso III*»), sia di «soglia inferiore» sia di «soglia superiore» rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e sono quindi «attività soggette» a controllo dei vigili del fuoco.

6.3. Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Per gli stabilimenti di soglia superiore si applica l'art. 31 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, il quale stabilisce che per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi,

LE MODIFICHE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

7.1. Premessa

Le procedure di prevenzioni incendi da attivare in caso di modifiche alle attività esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono state notevolmente snellite e semplificate con l'entrata in vigore del nuovo regolamento. In passato, qualsiasi modifica obbligava il responsabile dell'attività a richiedere al Comando l'esame del progetto e la richiesta per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Infatti, il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 inerente al vecchio regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, prevedeva all'art. 5, comma 3, che *«ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento»*. In questo modo si verificava un grande ricorso all'avvio di nuovi procedimenti senza alcuna differenziazione, in contrasto con il principio di proporzionalità con riguardo all'entità delle modifiche, alla gravità del rischio, alla grandezza dell'attività, alla tipologia della stessa, ecc..

La nuova disciplina introdotta dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ha contribuito a chiarire e semplificare la materia, nell'ottica di perseguire un equilibrio tra la salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza e quelle di semplificazione amministrativa nonché di riduzione degli oneri a carico degli utenti, prevedendo l'obbligo di riattivare la procedura di valutazione del progetto solamente in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

7.2. Le tipologie di modifiche

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi la problematica sugli adempimenti connessi con le modifiche alle attività esistenti, è stata chiarita attraverso il «combinato disposto» dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e dell'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012. Il risultato si può desumere dalla lettura congiunta dei citati tre articoli, come se si trattasse di un'unica disposizione:

- Articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 151/2011: *«Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio»*.

- Articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate».
- Articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012: «Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività».




Figura 7.1. Gestione delle modifiche

LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

8.1. Premessa

L'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, recante «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*», stabilisce che, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione da allegare, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'interno. A tal fine è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012, entrato in vigore il 27 novembre 2012 il quale, all'art. 11, comma 1 ha previsto che, con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita apposita modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare.

Gli utenti e i Comandi provinciali dei vigili del fuoco sono tenuti a adottare obbligatoriamente e unicamente tale modulistica, senza apportare nessuna variazione.

Con nota DCPREV n. 13552 del 31 ottobre 2012, inviata anche ai Consigli Nazionali (degli ingegneri, architetti, chimici, dott. agronomi e forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari), è stato trasmesso il Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012 recante in allegato la suddetta modulistica, da adottarsi obbligatoriamente.

La nuova modulistica, predisposta sulla base di quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2012, pur mantenendo la stessa l'impostazione delle versioni fino a quel momento adottate, ha recepito le novità e gli aggiornamenti introdotti dal decreto in materia di prevenzione incendi, in particolar modo per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- le nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi;
- le sotto classificazioni delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- i criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti;
- la documentazione tecnica da allegare alle istanze;
- il richiamo del D.M. 9 maggio 2007 in materia di modalità di presentazione delle pratiche svolte applicando l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

Negli anni successivi sono stati emanati altri provvedimenti che hanno aggiornato alcuni modelli, che di seguito si riepilogano:

- Nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (*Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012*).
- Nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (*Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014*), che ha aggiornato alcuni modelli.
- Nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (*Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018*), che ha ulteriormente aggiornato i vari modelli.

8.2. Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni

La modulistica a disposizione può essere suddivisa in:

- **Istanze e segnalazioni**, presentate dall'utenza: PIN 1-2018-Valutazione progetto; PIN 2-2018-SCIA; PIN 3-2018-Rinnovo; PIN 4-2018-Deroga; PIN 5-2018-N.O.F.; PIN 6-2018-Verifica in corso d'opera; PIN 7-2018-Voltura.
- **Dichiarazioni e certificazioni**, rese da parte di professionisti e tecnici: PIN 2.1-2018-Asseverazione; PIN 2.2-2018-Cert.REI; PIN 2.3-2018-Dich.Prod.; PIN 2.4-2018-Dich.Imp.; PIN 2.5-2018-Cert.Imp.; PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio; PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo.

8.2.1. Istanze e segnalazioni

Le istanze (le parole «richiesta» o «domanda», ove presenti, possono essere considerate sinonimi) sono riferite alla valutazione del progetto (PIN 1), deroga (PIN 4), nulla osta di fattibilità (PIN 5), verifica in corso d'opera (PIN 6). Le segnalazioni (o anche attestazioni/dichiarazioni) sono riferite alla segnalazione certificata di inizio attività (PIN 2), attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3), dichiarazione per voltura (PIN 7).

Tutti i modelli riferiti alle istanze e segnalazioni presentate dall'utenza sono predisposti nel seguente modo:

- in sommità della prima pagina sono presenti, nella parte sinistra, spazi riservati al Comando ove inserire il numero di riferimento pratica VV.F. e lo spazio per il protocollo e, nella parte destra, il riquadro per l'apposizione (solo sull'originale) della marca da bollo nei modelli inerenti alle istanze (richiesta della valutazione del progetto, istanza di deroga, richiesta di nulla osta di fattibilità e richiesta di verifica in corso d'opera);
- immediatamente dopo vi è una prima sezione informativa che contiene i dati per identificare univocamente il responsabile dell'attività (richiedente) come generalità, domicilio, qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) in caso di ditta, impresa, ente, società, associazione, ecc., nonché i riferimenti della stessa (indirizzo, posta elettronica, ecc.);
- segue una seconda sezione nella quale il responsabile dell'attività deve specificare l'ubicazione e le attività soggette riferite all'istanza, riportando il numero, la sotto-classe di cui al D.M. 7 agosto 2012 e la categoria corrispondente di cui all'elenco dell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

LE AUTORIZZAZIONI DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

9.1. Premessa

Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi è stato da molto tempo riconosciuto come un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza. I professionisti antincendio redigono la documentazione più rilevante prevista dal D.M. 7 agosto 2012 da allegare alle istanze e segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, in particolare:

- le certificazioni (PIN 2.2-2018-Cert.Rei; PIN 2.5-2018-Cert.Imp) allegate all’asseverazione, che correda la Segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011), secondo l’allegato II al D.M. 7 agosto 2012;
- l’asseverazione allegata all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5, comma 2, lettera a), del D.M. 7 agosto 2012);
- la documentazione tecnica allegata alle istanze di deroga (art. 6, comma 2 del D.M. 7 agosto 2012);
- la documentazione tecnica allegata alle domande di valutazione del progetto nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (art. 3, comma 4 del D.M. 7 agosto 2012).

Già il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, recante «*Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi*», all’art. 18, sulle procedure di prevenzione incendi stabiliva che «*ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali*».

Da allora il sistema si è progressivamente perfezionato nel tempo attraverso prima l’istituzione, con la legge 7 dicembre 1984, n. 818, di appositi elenchi del Ministero dell’interno, e successivamente con il consolidamento delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione in tali elenchi dei professionisti appartenenti ai rispettivi albi professionali. Tale sistema ha sicuramente consentito di accrescere la cultura sui temi della sicurezza antincendio, con effetti positivi in tutti i campi che hanno potuto beneficiare di questa attività collaborativa tra professionisti esterni e organi di controllo.

Una consolidata procedura che prevede la qualificazione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti, attraverso la frequenza di corsi di specializzazione di base in materia

di prevenzione incendi, i quali sono abilitati al rilascio di certificazioni, in materia antincendio, a seguito di superamento di un esame finale.

Come si è detto, l'istituzione di appositi elenchi del Ministero dell'interno finalizzati all'iscrizione dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni, è stata prevista dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che introdusse il «Nulla osta provvisorio».

La legge stabiliva per la prima volta norme in materia di certificazioni attestanti la conformità alla normativa per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, le quali all'epoca erano quelle inserite nell'elenco di cui all'allegato 1 al D.M. 16 febbraio 1982. Successivamente, con il D.M. 25 marzo 1985, recante «*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*» veniva data attuazione alla citata legge, stabilendo nel dettaglio le procedure e i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione dei professionisti nei citati elenchi. Il decreto limitava inizialmente l'iscrizione a ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e chimici. Successivamente, con D.M. 3 maggio 1986 e con D.M. 27 aprile 2005, è stata estesa la possibilità di iscrizione anche ad altre categorie di professionisti, quali dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari e agrotecnici.

Attualmente la materia è regolata dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii., che all'art. 16, comma 4, stabilisce che «*Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1¹ le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno*».

Infine, il D.M. 5 agosto 2011 ha provveduto a definire nel dettaglio le procedure e i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi del Ministero dell'interno.

9.2. Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm.ii.

Il D.M. 5 agosto 2011, in linea con quanto stabilito dall'abrogato D.M. 25 marzo 1985, ha aggiornato la materia in conformità alle nuove disposizioni normative, semplificando le procedure e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno e per l'autorizzazione a rilasciare specifiche certificazioni in materia di prevenzione incendi.

Tra i principali elementi di novità introdotti dal decreto si possono citare:

- l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento professionale con la frequentazione di un ciclo formativo di periodicità quinquennale per i professionisti iscritti;

¹ Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai Comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2, dell'art. 16, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Tali procedure riguardano le cd. «attività soggette», quelle ritenute più pericolose e attualmente individuate con il D.P.R. n. 151/2011. I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure (per attività nuove o in caso di modifiche sostanziali) presso i Comandi competenti per territorio.

LA VIGILANZA ISPETTIVA

10.1. Premessa

Al paragrafo 1.2 è stata esaminata la definizione e l'ambito di applicazione della prevenzione incendi quale funzione di preminente interesse pubblico, come indicato all'art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e all'art. 13 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che al comma 2 ne evidenzia la rilevanza interdisciplinare. Questa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, compresi i settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 139/2006 stabilisce, per la funzione della prevenzione incendi, il principio, già contenuto nell'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della competenza esclusiva del Ministero dell'interno attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprendendo, tra le numerose attività, anche la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi (comma 2, lettera l)).

La competenza esclusiva dei vigili del fuoco sulla prevenzione incendi è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ove è precisato che *«in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 (del D.Lgs. n. 81/2008) trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»*.

Gli artt. 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006 attribuiscono al Corpo nazionale compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti. In particolare:

- l'art. 16 tratta delle procedure di prevenzione incendi;
- l'art. 19 definisce il potere di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi svolto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate ed è rivolta alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l'art. 20 fornisce disposizioni in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività.

È importante porre l'attenzione sul concetto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possiede la competenza in materia di controlli sulla sicurezza antincendio non solo sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma in generale in ogni ambito connesso con il rischio di incendio, esplosione, ecc.. Infatti, il personale dei vigili del fuoco può intervenire in tutti i luoghi in cui siano presenti i rischi connessi con la sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda gli adempimenti di specifica competenza dei vigili del fuoco, l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1¹, evidenzia che all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli artt. 16, 19 e 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*».

Se nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva sono rilevate le condizioni, le inosservanze o gli inadempimenti indicati nell'art. 19, comma 3², del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, il Comando provinciale dovrà adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza, comunicando gli esiti al sindaco e al prefetto e, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà inviare le informative all'autorità giudiziaria, avviando, ove applicabili, le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

L'attività di vigilanza ispettiva e le disposizioni di carattere sanzionatorio previste dal D.Lgs. n. 758/1994 possono essere adottate parallelamente alle procedure previste dal regolamento di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, che stabilisce le procedure da adottare per effettuare i controlli di prevenzione incendi. A tal proposito si riportano di seguito le azioni che potranno essere intraprese in caso di violazioni riscontrate nei luoghi di lavoro nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 758/1994, dal D.Lgs. n. 139/2006 e dal D.P.R. n. 151/2011.

In generale, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, inviando le comunicazioni

¹ Articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (parte finale del comma 1): «*Infatti, l'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, sancisce che «Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2».*

² Articolo 19 (Vigilanza ispettiva), comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006: «*Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza».*

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

12.1. Premessa

Come si è visto nei precedenti capitoli, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ribadisce la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi e in tale ambito è compresa l'attività di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. Questa è rivolta verso tutte le attività, soggette o non soggette a controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e rientranti o non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 come «luoghi di lavoro».

12.2. La disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 13, attribuisce ai vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza. Tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme che si prefiggono, nei luoghi di lavoro, di:

- tutelare la salute e la sicurezza degli occupanti;
- prevenire l'insorgere di incendi nonché la formazione e l'innescio di miscele esplosive;
- assicurare le condizioni per una rapida evacuazione dei lavoratori in caso d'incendio o esplosione.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*» contiene una serie di norme finalizzate a:

- depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;
- prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- istituire una nuova procedura volta all'estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o ammenda.

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione di tali reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione,

previsto dagli artt. 162 e 162-*bis* del Codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

Si fa presente che sono soggetti a tale procedura i reati compresi nell'allegato I del D.Lgs. n. 758/1994, nonché ai sensi dell'art. 301 del D.Lgs. n. 81/2008, le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da altre disposizioni aventi forza di legge.

12.2.1. *Dettagli della procedura*

L'organo di vigilanza (I vigili del fuoco in relazione all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio) nel momento in cui accerta una violazione costituente reato contravvenzionale, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione e fissa un termine per la regolarizzazione.

La prescrizione viene notificata al contravventore, con l'obbligo di adempiere al fine di eliminare la contravvenzione già accertata, con le modalità ed i tempi indicati.

Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni per far cessare lo stato di pericolo, in attesa della regolarizzazione. In ogni caso l'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale, dovrà comunicare al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione. L'organo di vigilanza dovrà imputare la contravvenzione della norma violata al contravventore, il quale deve essere individuato nella persona che ha in concreto violato la norma. A tal proposito si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2008, prevede diversi articoli inerenti alle sanzioni penali, che possono individuare la figura del contravventore in vari soggetti, come il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, gli installatori, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, ecc..

Il termine fissato per la regolarizzazione deve essere strettamente necessario per attuare la specifica prescrizione, e comunque non può essere superiore a sei mesi. Tali termini devono essere computati dal giorno in cui avviene la notifica al contravventore.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 758/1994, il termine fissato per la regolarizzazione, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi, comprensivo anche del termine già trascorso. In tal caso, il provvedimento motivato di proroga è immediatamente comunicato al pubblico ministero. Qualora per cause obiettive non imputabili al contravventore, quest'ultimo non abbia potuto provvedere alla puntuale regolarizzazione entro sei mesi, può essere concessa una sola volta, con provvedimento motivato, un'ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di altri sei mesi, su istanza del contravventore il quale deve indicare le specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.

L'organo di vigilanza invia al pubblico ministero la comunicazione della relativa notizia di reato, il quale iscrive la notizia di reato nell'apposito registro, tenendo sospeso comunque il procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del

L'ELENCO DELLE «ATTIVITÀ SOGGETTE»

13.1. Premessa

Le funzioni e i compiti dei vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi sono stabilite dall'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che era stato precedentemente modificato dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Le procedure riguardano le cosiddette «attività soggette», quelle ritenute più pericolose e attualmente individuate con il D.P.R. n. 151/2011.

I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure (per attività nuove o in caso di modifiche sostanziali) presso i Comandi competenti per territorio.

Il comma 2 del citato art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, stabilisce che *«con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività»*.

Pertanto, la necessità di emanare un decreto per individuare i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione incendi deriva dal citato art. 16, comma 2, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Il nuovo D.P.R. n. 151/2011 è stato predisposto per tener conto delle esigenze in tema di semplificazione amministrativa e delle evoluzioni di tipo tecnologico.

Quindi, il nuovo regolamento, introducendo il cosiddetto «principio di proporzionalità» suddivide le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio, della dimensione e del grado di complessità in genere. Inoltre, per ciascuna categoria, sono previsti procedimenti differenziati, più semplici rispetto ai vecchi procedimenti, in particolare per quanto concerne le categorie A e B.

A differenza di quanto previsto dal nuovo regolamento, il precedente elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non prevedeva nessuna differenziazione in termini di adempimenti amministrativi, ad eccezione della validità temporale del certificato di prevenzione incendi.

Come si evince da titolo stesso del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è stato

emanato a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La necessità, da parte dell'Amministrazione dei vigili del fuoco, di rivedere i procedimenti di propria competenza nell'ottica della maggiore semplificazione, deriva proprio dal citato art. 49, comma 4-*quater*, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Infatti, questo stabilisce che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere adottati regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59/1997 e ss.mm.ii., in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
- soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

13.2. Criteri per l'individuazione delle nuove «attività soggette»

L'aggiornamento dell'elenco delle «attività soggette» ai controlli di prevenzione incendi si è reso necessario alla luce di varie esigenze tecniche.

In particolare, in virtù dell'evoluzione tecnologica e dell'esperienza, dell'utilizzo di nuovi materiali e impianti sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti attraverso anche la rimodulazione dei limiti di assoggettabilità. Inoltre, nella rimodulazione dell'elenco si è approfittato anche per fare chiarezza sulla definizione e sull'assoggettabilità di alcune tipologie di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosi quesiti e chiarimenti.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

14.1. Contenuti della WebApp

- **Normativa di riferimento in materia di adempimenti di prevenzione incendi**, coordinata e commentata.
- **Modulistica di prevenzione incendi**, relativa alle istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni, trattata al capitolo 8 della presente pubblicazione.

La WebApp è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione.

14.1.1. Elenco della normativa di riferimento riportata nella WebApp

Aerostazioni

- D.M. 17/07/2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq».

Alberghi

- D.M. 9/04/1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere».
- D.M. 6/10/2003 «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994».
- D.M. 16/03/2012 «Piano straordinario biennale ..., concernente l'adeguamento ... delle strutture ... con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9/4/1994, che non abbiano completato l'adeguamento ...».
- Nota DCPREV Prot. n. 5949 del 24/04/2012 – Circolare 1 «Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi».
- D.M. 14/07/2015 «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50».

Approccio ingegneristico

- D.M. 9/05/2007 «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».

- Lettera Circolare prot. n.4921 del 17/07/2007 «*Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – D.M. 9 maggio 2007 – Primi indirizzi applicativi*».
- Lettera Circolare prot. n.DCPST/427 del 31/03/2008 «*Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall’Osservatorio*».

Ascensori

- D.M. 15/09/2005 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».
- Lettera Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 5 febbraio 2008 «*D.M. 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso*».

Asili nido

- D.M. 16/07/2014 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*».

Attività commerciali

- D.M. 27/07/2010 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq*».

Attività estrattive

- D.Lgs. 25/11/1996, n.624 «*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*».
- Lettera Circolare prot. n.15909 del 18/12/2012 «*Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011*».

Autorimesse

- D.M. 1/02/1986 «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili*» (in vigore fino al 18 novembre 2020).

Campeggi

- D.M. 28/02/2014 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone*» coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 2/07/2019.
- D.M. 2/07/2019 «*Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone*».

- Nota DCPREV prot. n. 11257 del 16/09/2016 «Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” – Chiarimenti».
- Circolare DCPREV prot. n. 11002 del 12/09/2014 «Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” – Chiarimenti ed indirizzi applicativi».

Codice prevenzione incendi

- D.M. 3/08/2015 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 10/07/2020 «Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 15/05/2020 «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa».
- D.M. 6/04/2020 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015».
- D.M. 14/02/2020 «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».
- D.M. 18/10/2019 «Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
- D.M. 12/04/2019 «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Contenitori distributori

- D.M. 22/11/2017 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C».
- D.M. 10/05/2018 «Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C».
- Legge 11/08/2014, n. 116 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale ...».

Criteria generali sicurezza antincendio D.M. 10/03/1998

- D.M. 10/03/1998 «*Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*».
- Circolare 8/07/1998, n.16 MI.SA. «*Decreto ministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti*».

Demolizione veicoli

- D.M. 1/07/2014 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq*».

Depositi bombole GPL

- Circolare n. 74 del 20/09/1956 per la parte relativa alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di GPL contenuti in recipienti portatili e delle rivendite.

Depositi gas naturale

- D.M. 3/02/2016 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8*».

Depositi GPL inferiori 13 mc

- D.M. 14/05/2004 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc*».
- D.M. 5/07/2005 «*Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m³*».
- D.M. 4/03/2014 «*Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³*».
- Circolare prot. n. 13818 del 21/11/2014 «*Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del D.M. 4 marzo 2014 di modifica del D.M. 14 maggio 2004*».
- Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27/06/2012 «*Attuazione del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti*».

Depositi GPL superiori 13 mc

- D.M. 13/10/1994 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg*».

Direttiva Seveso tre

- D.Lgs. 26/06/2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»
- D.M. n. 148 del 1/07/2016 «Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 105/2015» (sostituisce l'allegato A).
- D.M. n. 138 del 6/06/2016 «Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 105/2015» (sostituisce l'allegato F).
- D.M. 29/9/2016, n. 200 «Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'art. 21, comma 10, del D.Lgs. n. 105/2015» (sostituisce l'allegato G).
- Circolare DCPREV n. 15438 del 15/10/2019 «Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 – procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore».

Disciplina sanzionatoria D.Lgs. n. 758/1994

- D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».
- Lettera Circolare prot. n. 14005 del 26/10/2011 «Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».
- Circolare n. 3 MI.SA. (96) 3 prot. n. P108/4101 sott 72/C.1.(18) del 23/01/1996 «Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. – Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Dispositivi apertura porte

- D.M. 3/11/2004 «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio».
- D.M. 6 dicembre 2011 «Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio».

Distributori stradali carburanti

- Circolare M.I. n. 10 del 10/02/1969 «Distributori stradali di carburanti».
- Circolari sulla detenzione di oli lubrificanti presso impianti distributori di carburanti.
- D.M. 29 novembre 2002 «Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione».

- Lettera circolare prot. n. 7203 del 1/07/2009 «D.M. 29/11/2002: *caratteristiche tubazioni interrato in impianti distribuzione carburanti*».
- D.M. 27/12/2017 «*Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori*».
- D.M. 5/02/1988, n. 53 «*Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento*».

Distributori stradali GPL

- D.P.R. 24/10/2003, n. 340 «*Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione*».

Distributori stradali metano

- D.M. 24/05/2002 (con allegato sostituito dal D.M. 28/06/2002) «*Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione*».

Edifici civile abitazione

- D.M. 16/05/1987, n. 246 «*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*».
- D.M. 25/01/2019 «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16/5/1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*».

Edifici storici biblioteche

- D.P.R. 30/06/1995, n. 418 «*Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi*».

Edifici storici musei

- D.M. 20/05/1992, n. 569 «*Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre*».

Esplosivi TULPS Regolamento

- R.D. 18/06/1931, n. 773 «*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)*».
- R.D. 6/05/1940, n. 635 «*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*».
- Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale «*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi – Edizione 2020*».

Funzioni compiti vigili fuoco

- D.Lgs. 8/03/2006, n. 139 «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge*

29/7/2003, n. 229», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29/05/2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6/10/2018, n. 127.

- Circolare n. 47234/21.01A del 10/03/2006 «*Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*».

Gallerie ferroviarie

- D.M. 28/10/2005 «*Sicurezza nelle gallerie ferroviarie*».

Gallerie stradali

- D.Lgs. 5/10/2006, n. 264 «*Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea*».

Gas naturale autotrazione

- D.M. 30/04/2012 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione*».

Gruppi elettrogeni

- D.M. 13/07/2011 «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi*».

Guide tecniche GNL

- Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5870 del D.M. 18/05/2015:
 - «*Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione*».
 - «*Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione*».

Impianti climatizzazione

- D.M. 10/03/2020 «*Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».
- Nota DCPREV prot. n. 9833 del 22/07/2020 «*Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*».

Impianti distribuzione gas naturale

- D.M. 16/04/2008 «*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*».

Impianti distribuzione idrogeno

- D.M. 23/10/2018 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione».

Impianti fotovoltaici

- Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 «Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici».
- Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 «Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012. Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012».
- Nota prot. EM 622/867 del 18/02/2011 «Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco».

Impianti protezione attiva

- D.M. 20/12/2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
- Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4/07/2012 «Sistemi di protezione attiva antincendio a Sprinkler realizzati secondo norme di riferimento diverse dalla EN 12845».

Impianti sportivi

- D.M. 18/03/1996 «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005».
- Lettera Circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5/08/2005 «D.M. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori».

Impianti termici combustibili liquidi

- D.M. 28/04/2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi».

Impianti termici gas

- D.M. 8/11/2019 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi».

Impianti trasporto gas naturale

- D.M. 17/04/2008 «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8».

Interporti

- D.M. 18/07/2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie».

Locali pubblico spettacolo

- D.M. 19/08/1996 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo».

Macchine elettriche

- D.M. 15/07/2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc».

Manifestazioni pubbliche

- Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018: «Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva».
- Allegato: Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità – Luglio 2018.

Metropolitane

- D.M. 21/10/2015 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane».

Oli minerali

- D.M. 31/07/1934 «Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi» (testo coordinato con D.M. 12/05/1937, D.M. 1/12/1975, D.M. 24/02/1995, ecc.).
- Circolare n.10.03049/XV.H.24 del 15/01/1976 (della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi) «Stabilimenti di lavorazione, depositi di oli minerali – Misure di sicurezza».
- Circolare n.10.00334/XV.H.24 del 20/04/1976 (della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi) «Stabilimenti di lavorazione, depositi di oli minerali – Misure di sicurezza».
- Circolare n.10.01072/XV.H.24 del 4/07/1977 (della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi) «Stabilimenti di lavorazione, depositi di oli minerali. Misure di sicurezza».

Ospedali

- D.M. 18/09/2002 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private».

- D.M. 20 febbraio 2020 «*Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 18 settembre 2002*».
- D.M. 19/03/2015 «*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*».

Ossigeno liquido

- Circolare n. 99 del 15/10/1964 «*Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale*».
- Lettera Circolare prot. n. 6735/4135 del 21/03/1979 «*Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964*».

Procedimento amministrativo

- Legge 7/08/1990, n. 241 «*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*».
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*».
- D.M. 2/02/1993, n. 284 (stralcio) «*Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno*».
- Nota prot. n. UCI 40/4101 del 19/01/2005 «*Prevenzione incendi e legge 7 agosto 1990 n. 241*».
- Lettera Circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) dell'11/01/2001 «*Servizio di prevenzione incendi*».

Reazione al fuoco

- D.M. 10/03/2005 modificato dal D.M. 25/10/2007 «*Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio*».
- D.M. 15/03/2005 modificato dal D.M. 16/02/2009 «*Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo*».
- Circolare n. 9 – MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 «*D.M. 15/03/2005 recante Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi*».
- Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 «*D.M. 10 marzo 2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi*».

Regolamento Prevenzione Incendi

- D.P.R. 1/08/2011, n. 151 «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».
- D.M. 7/08/2012 «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*».
- D.M. 2/03/2012 «*Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».
- Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/2011 «*Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Primi indirizzi applicativi*».
- Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 «*D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi*».
- Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26/11/2012 «*Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione*».
- Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011 «*D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro*».

Resistenza al fuoco

- D.M. 9/3/2007 «*Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».
- D.M. 16/2/2007 «*Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione*».
- Lettera Circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 «*D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi*».

Scuole

- D.M. 26/08/1992 «*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*».
- D.M. 21/03/2018 «*Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido*».
- Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18/04/2018 «*D.M. 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro*».

Soluzioni idroalcoliche

- D.M. 18/05/1995 «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche*».

Sostanze radioattive

- D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117».

Termini definizioni simboli grafici prevenzione incendi

- D.M. 30/11/1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».

Uffici

- D.M. 22/02/2006 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici».
- Circolare prot. n. 4756 del 9/04/2013 «D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività n. ... 73».
- Lettera Circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A del 8/05/2007 «D.M. 22 febbraio 2006. – Chiarimenti».
- Lettera Circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006 «D.M. 22 febbraio 2006. – Chiarimenti ed indirizzi applicativi».

14.1.2. Elenco della modulistica di prevenzione incendi riportata nella WebApp

- MOD. PIN 1-2018 – Valutazione progetto.
- MOD. PIN 2-2018 – SCIA.
- MOD. PIN 2-GPL-2018 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN 2.1-2018 – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN-2.1.GPL-2018 – Attestazione ai fini della sicurezza antincendio.
- MOD. PIN 2.2 – 2018-CERT.REI – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera.
- MOD. PIN- 2.3-2018-DICH.PROD – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.
- MOD. PIN 2.4 – 2018 – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.
- MOD. PIN 2.5 – 2018 – Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto.
- MOD. PIN 2.6-2018 – Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio.
- MOD. PIN 2.7 GPL – Dichiarazione di installazione – dichiarazione di installazione serbatoio per g.p.l., in depositi sino a 5 m³ di capacità complessiva, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

- MOD. PIN 3-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN 3-GPL-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN 3.1-2014 – Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- MOD. PIN3.1-GPL-2018 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 mc.
- MOD. PIN 4-2018 – Istanza di deroga.
- MOD. PIN 5-2018 – Richiesta nulla osta fattibilità.
- MOD. PIN 6-2018 – Richiesta verifica in corso d’opera.
- MOD. PIN 7-2018 – Voltura.

14.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

14.3. Attivazione della WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0219_2.php

- 2) Inserire i codici “A” e “B” (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [**Continua**].
- 3) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**.
- 4) Cliccare il pulsante [**G-CLOUD**].
- 5) Cliccare il pulsante [**Vai alla WebApp**] in corrispondenza del prodotto acquistato.
- 6) Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
Lo scaffale **Le mie App** presenterà tutte le WebApp attive.
- 7) Per accedere alle WebApp del prodotto acquistato cliccare sulla relativa copertina.

14.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su **<https://www.supporto.grafill.it>**.
L’assistenza è gratuita per 365 giorni dall’acquisto ed è limitata all’installazione e all’avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell’utente rispetti i requisiti richiesti.

